

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)247

Vol. 1981/0087

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81)247 def.

Bruxelles, le 20 mai 1981

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n.337/79
relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68
relativo alla tariffa doganale comune

PROPOSTA DI


REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 338/79
che stabilisce disposizioni particolari per i vini di
qualità prodotti in regioni determinate

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n.339/79
che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle
voci 20.07, 22.04, 22.05 della tariffa doganale
comune, originari dei paesi terzi.



(presentate dalla Commissione al Consiglio)

- Il presente documento contiene tre proposte di regolamento che modificano rispettivamente:

- il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
- il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, e
- il regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04, 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi.

I. Il regolamento (CEE) n. 337/79, cioè il regolamento di base del settore vitivinicolo, è stato profondamente rimaneggiato nel 1980, soprattutto per quanto riguarda il controllo dell'evoluzione del potenziale viticolo. In tale occasione non è stato possibile introdurre talune modifiche di cui l'esperienza ha tuttavia dimostrato la necessità.

La presente proposta, che non comporta modifiche fondamentali del regolamento di base, tende ad adeguarne determinate disposizioni, soprattutto per quanto riguarda:

- l'estensione della deroga che permette la distillazione dei vini aventi un titolo alcolometrico inferiore a 9,5% vol ai vini soggetti al rispetto del prezzo minimo,
- la data limite di conclusione e la durata dei contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati,
- le materie prime che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei "British", "Irish" e "home made wines",
- gli obblighi dei produttori relativi alle iscrizioni nei registri e alle dichiarazioni delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione,
- l'estensione della possibilità di collaborazione esistente tra i servizi degli Stati membri incaricati dei controlli ai servizi dei paesi terzi interessati ad una tale collaborazione,
- talune pratiche enologiche per tener conto dell'evoluzione tecnica,

- il modo di esprimere la concentrazione dei mosti, onde semplificare i controlli analitici (lettura al rifrattometro),
- la definizione di succo di uve, per tener conto della direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili,
- la precisazione delle definizioni di vino spumante, vino spumante gassificato, vino frizzante e vino frizzante gassificato, onde permettere un migliore controllo di detti prodotti.

II. Secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 338/79, la trasformazione delle uve in vini di qualità prodotti in regioni determinate e l'elaborazione dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate è ammessa soltanto all'interno della regione determinata di cui i vini recano il nome. Tali operazioni possono essere autorizzate per deroga fuori di tale regione. L'esperienza acquisita ha dimostrato che è opportuno procedere ad una delimitazione precisa tanto delle regioni determinate quanto delle zone nelle quali sono ammesse le predette operazioni. In tal modo, la regolamentazione comunitaria segue la linea delle norme applicate nella maggioranza dei paesi viticoli e facilita i compiti dei servizi per la repressione delle frodi.

Inoltre, è opportuno rinviare di un anno la data finale del periodo transitorio che scade il 31 agosto 1981 per quanto riguarda

- la durata obbligatoria del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate in Italia, che può essere fissata tra sei e nove mesi invece di nove mesi al massimo;
- l'impiego simultaneo di taluni nomi di regioni determinate per la designazione sia di vini da tavola che dei vini di qualità prodotti nella stessa regione determinata.

III. A seguito della modifica delle definizioni di taluni prodotti vitivinicoli comunitari introdotta con regolamento (CEE) n. 337/79, risulta necessario adattare in conformità le definizioni dei corrispondenti prodotti originari dei paesi terzi che figurano nel regolamento (CEE) n. 339/79.

La presente proposta prevede dunque:

- la lettura al rifrattometro della concentrazione dei mosti di uve,
- l'inserimento di una definizione per il mosto di uve concentrato rettificato e
- la precisazione delle definizioni di vino spumante, vino spumante gassificato, vino frizzante e vino frizzante gassificato.

L'adozione delle tre proposte di regolamento è priva di incidenze finanziarie sul bilancio della Comunità.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché il
regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione, (*)

visto il parere del Parlamento europeo, (*)

visto il parere del Comitato economico e sociale, (*)

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento
(CEE) n. 337/79 del Consiglio (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2), dimostra la necessità di
adattare talune disposizioni onde garantire un migliore controllo del
mercato del vino da tavola e tener conto di problemi di ordine tecnico,
soprattutto in materia di pratiche enologiche;

considerando che l'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede
la possibilità di vietare la commercializzazione dei vini da tavola, anche
di quelli aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o
inferiore a 9,5% vol; che il divieto di commercializzazione di tali vini
deve essere accompagnato dalla possibilità di sottoporli alla
distillazione prevista dall'articolo 15 bis;

(*) GU n. C

(*) GU n. C

(*) GU n. C

(1) GU n. L 54 del 5. 3.1979, pag. 1

(2) GU n. L 360 del 31.12.1980, pag. 18

considerando che, per poter procedere alle operazioni di arricchimento, i produttori devono poter disporre durante il periodo di vinificazione di mosti che sono stati oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che in taluni casi le disposizioni attuali dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 337/79 non permettono di soddisfare a tale esigenza; che è pertanto opportuno modificare le disposizioni in causa per quanto riguarda la durata dei contratti e la data limite per la loro conclusione;

considerando che, affinché la commercializzazione dei mosti si effettui per quanto possibile secondo le esigenze del mercato, è necessario permettere che i mosti di uve oggetto di contratti di magazzinaggio siano trasformati in mosti di uve concentrati anche durante il periodo di validità di tali contratti;

considerando che i prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune menzionati all'articolo 14 bis paragrafo 1. primo comma secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 sono attualmente ottenuti esclusivamente da mosto di uve concentrato; che non risulta pertanto necessario includere i mosti di uve e le uve nel regime di aiuto previsto per la fabbricazione di tali prodotti e dei prodotti di cui al terzo trattino dello stesso comma;

considerando che è necessario modificare l'articolo 24 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79, per renderlo conforme alle disposizioni analoghe che figurano in taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune di altri settori;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato l'opportunità di limitare gli obblighi dei produttori alla sola dichiarazione delle realizzazioni in materia di nuovi impianti, di reimpianti e di estirpazioni;

considerando che, onde facilitare il controllo del rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di pratiche enologiche, occorre meglio specificare gli obblighi dei produttori relativi alle dichiarazioni ed alle iscrizioni nei registri di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che occorre esentare dall'obbligo di cui all'articolo 41 di detto regolamento i produttori soggetti ad un obbligo di distillazione totale per lo stesso vino e i produttori che, per conformarvisi, dovrebbero consegnare quantitativi di alcole molto ridotti;

considerando che, per rafforzare il sistema di prevenzione e di ricerca delle infrazioni nel settore vitivinicolo, risulta opportuno che l'attuale possibilità di rapporti diretti tra i servizi competenti degli Stati membri sia estesa ai servizi dei paesi terzi che hanno concluso con la Comunità un accordo o un'intesa per una tale collaborazione;

considerando che, a fini di armonizzazione, taluni prodotti concentrati rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 337/79 devono essere sottoposti, per la determinazione del grado di concentrazione, alla lettura al refrattometro prevista per gli ortofrutticoli trasformati di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 181 (4); che è pertanto opportuno modificare la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio.

(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/80 (6);

considerando che, tenuto conto della direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (7), occorre prevedere, al punto 6 dell'allegato II, del regolamento (CEE) n. 337/79, che il succo di uve possa essere ottenuto da mosto di uve concentrato, rendendo così il detto regolamento conforme alla direttiva;

considerando che, onde evitare possibilità di frode, è opportuno precisare le definizioni di vino spumante, vino spumante gassificato, vino frizzante e vino frizzante gassificato, indicando a fianco della sovrappressione anche il contenuto minimo di anidride carbonica,

(3) GU n. L 73 del 21. 3.1977, pag. 1

(4) GU n. L

(5) GU n. L 172 del 27. 7.1968, pag. 1

(6) GU n. L 315 del 29.11.1980, pag. 1

(7) GU n. L 311 del 1^o.12.1975, pag. 45

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli sottoindicati del regolamento (CEE) n.337/79 sono modificati come segue:

1. Il testo dell'articolo 6 paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, i vini da tavola aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 9,5% vol sono esclusi da qualsiasi misura d'intervento di cui al presente titolo diversa da quella prevista all'articolo 11, all'articolo 13 e all'articolo 15 bis."

2. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. E' istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato.

La concessione di aiuti al magazzinaggio privato è subordinata alla conclusione, con gli organismi d'intervento e secondo condizioni da determinare, di uno dei seguenti tipi di contratto di magazzinaggio:

- contratti validi per un periodo di tre mesi, in appresso denominati "contratti a breve termine",
- contratti validi per un periodo di otto mesi, in appresso denominati "contratti a lungo termine".

Puo' essere deciso che i contratti a lungo termine conclusi per mosti di uve restino validi quando tali mosti sono trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati.

2. Qualora la situazione del mercato lo richieda, in particolare:

- quando la distillazione preventiva venga decisa in applicazione dell'articolo 11, la possibilità di concludere contratti a breve termine puo' essere concessa dal 1° settembre al 15 dicembre successivo;

- quando si decida di concedere la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i vini da tavola, la possibilità di concludere contratti a lungo termine può essere concessa dal 16 dicembre al 31 gennaio successivo; i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati alla fabbricazione di succhi di uve possono essere esclusi da tale facoltà.

3. La decisione di cui al paragrafo 1 terzo comma e la decisione di concedere la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio in conformità del paragrafo 2, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67."

3. Nell'articolo 11, il secondo trattino del paragrafo 1 e il secondo comma del paragrafo 2 sono soppressi.

4. Nell'articolo 14 bis, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

1. E' istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione:

- di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve,
- di mosti di uve concentrati prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b) per la fabbricazione, nel Regno Unito e in Irlanda, dei prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali possa essere ammesso da tali Stati membri, in applicazione dell'articolo 54. paragrafo 1 primo comma, l'uso di una denominazione composta recante il termine "vino",
- di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, in quanto elemento principale di un insieme di prodotti immessi in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con chiare istruzioni per ottenerne presso il consumatore una bevanda che imiti il vino.

Tuttavia, qualora risulti che la riserva della concessione dell'aiuto di cui al primo comma, secondo trattino, determina distorsioni della concorrenza, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di estendere la concessione di tale aiuto ai mosti di uve concentrati prodotti in altre regioni della Comunità.

2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1, primo trattino, può essere applicato anche all'utilizzazione di uve di origine comunitaria".

5. Nell'articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono applicabili le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune."

6. Nell'articolo 30 ter, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Anteriormente ad una data che verrà stabilita dagli Stati membri per ciascuna campagna viticola, ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che abbia effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti nel corso della campagna ne informa per iscritto il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio l'operazione è stata effettuata."

7. Nell'articolo 36, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuna delle operazioni di cui al primo comma deve formare oggetto di un'iscrizione nei registri menzionati all'articolo 53, paragrafo 2.

I quantitativi di qualsiasi sostanza autorizzata dal presente regolamento per effettuare una delle operazioni di cui agli articoli 33 e 34, detenuti per l'esercizio della professione da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve,

del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino sfuso, devono formare oggetto di un'iscrizione in un registro di carico e di utilizzazione.

Ogni produttore che nel corso di una campagna viticola abbia effettuato una delle operazioni di cui agli articoli 33 e 34 dichiara al servizio competente dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'operazione, anteriormente ad una data stabilita da ciascuno Stato membro, i volumi dei prodotti che sono stati oggetto dell'operazione e i quantitativi di sostanze utilizzati.

Anteriormente al 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi dei prodotti che sono stati oggetto delle operazioni di cui agli articoli 33 e 34 e i quantitativi di sostanze utilizzati a tal fine.

8. Nell'articolo 40, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

1. I quantitativi di alcole di cui all'articolo 39 paragrafo 3 possono essere aumentati.

Il tasso complementare da fissare è al massimo:

- del 2% per i produttori le cui vigne sono situate nella parte italiana o ellenica delle zone viticole C
- del 6% per i produttori diversi da quelli di cui al trattino precedente.

Esso è stabilito, in base ai dati del bilancio di previsione, prima del 16 dicembre di ogni anno. Il tasso effettivamente applicato deve tuttavia garantire l'equilibrio degli obblighi tra le regioni della Comunità, tenendo conto della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola menzionata all'articolo 41.

Puo' essere deciso di procedere ad una differenziazione del tasso complementare in funzione di uno o più dei seguenti fattori, a seconda delle regioni:

- resa per ettaro,
- varietà di vite,
- colore o tipo del vino,
- titolo alcolometrico volumico.

2. Sono soggetti all'aumento di cui al paragrafo 1 tutti i produttori di vini, salvo i produttori:

- di v.q.p.r.d. per la parte del raccolto che può beneficiare di tale menzione,
- esenti a norma dell'articolo 39. paragrafi 2, 5 e paragrafo 6 secondo comma, comma,
- di vini ottenuti da uve da tavola per i quantitativi da distillare a norma dell'articolo 41,
- per i quali il quantitativo di alcole puro risultante da detto aumento è inferiore a 10 litri.

3. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 è pari :

- al 70% del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I che entra in vigore nello stesso anno del raccolto in causa, per i prodotti di cui al paragrafo 2 primo trattino,
- al 50% del prezzo d'orientamento di cui al trattino precedente per i produttori menzionati al paragrafo 2 secondo trattino.

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto."

9. Nell'articolo 41 paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.

10. Nell'articolo 46 paragrafo 1 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Per i prodotti definiti ai punti da 1 a 5 bis, da 8 a 11 e 13 dell'allegato II, nonché per i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati e i vini spumanti definiti in applicazione dell'articolo 1 paragrafo 4 lettera c) sono autorizzati soltanto le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente regolamento, in particolare all'allegato III, o da altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo".

11. Nell'articolo 46 paragrafo 3 il primo e il terzo comma sono soppressi.
12. Nell'articolo 64 paragrafo 1 il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero di somme indebitamente pagate nel quadro del funzionamento della politica agraria comune, nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (1), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli organismi da essi designati collaborino direttamente con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri e con quelli dei paesi terzi che hanno concluso con la Comunità un accordo o un'intesa per una tale collaborazione, allo scopo di agevolare, tramite la reciproca informazione, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui al primo comma.
13. Nell'articolo 64 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 67."

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

1. Il testo del punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato:

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non sia inferiore a 51,9%,
- proveniente esclusivamente da varietà di viti di cui all'articolo 49,
- prodotto nella Comunità, e

(8) GU n. L 36 del 10.2.1972, pag. 1

- ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola di cui le uve sono state raccolte."

2. Il testo del punto 5 bis è sostituito dal seguente:

"5 bis. Mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non sia inferiore a 70,5%; tuttavia, gli Stati membri possono consentire, per i prodotti utilizzati nel loro territorio, una lettura diversa, ma non inferiore a 51,9%,
- che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero, in modo che la sua acidità espressa in acido tartarico non sia superiore ad 1 g/kg di zuccheri totali e le sue ceneri non siano superiori a 1,2 g/kg di zuccheri totali,
- ~~avente~~ un tenore di:
 - . fenoli totali compreso tra 100 e 400 mg/kg di zuccheri totali,
 - . fenoli semplici non inferiore al 50% dei fenoli totali,
 - . saccarosio inferiore a 20 g/kg di zuccheri totali,
- proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 49,
- prodotto nella Comunità,
e
- ottenuto da mosti di uve aventi almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte."

3. Il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Succo di uve: il prodotto liquido ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale ed avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1% vol; esso può essere ottenuto

- da mosto di uve non fermentato ma fermentescibile e/o
- da mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato definito in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c)."

4. Il testo del punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Succo di uve concentrato: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non sia inferiore a 51,9%."

5. Il testo del punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. Vino spumante: salvo deroga di cui all'articolo 48 paragrafo 3 il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica:

- delle uve fresche,
 - del mosto di uve,
 - del vino,
- atti a diventare vino da tavola,
- del vino da tavola,
 - o di un v.q.p.r.d.,

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato a temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar e contiene almeno 5,9 g/l di anidride carbonica in soluzione."

6. Il testo del punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. Vino spumante gassificato: il prodotto:

- ottenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 48 paragrafo 3 da vino da tavola,
- prodotto nella Comunità,
- caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas^e
- che conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar e contiene almeno 5,9 g/l di anidride carbonica in soluzione."

7. Il testo del punto 15 è sostituito dal seguente:

"15. Vino frizzante: il prodotto:

- ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., purché tali vini o prodotti presentino un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 9% vol,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol,
- contenente almeno 2,9 g/l di anidride carbonica endogena in soluzione,^e
- che, conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar,
- presentato in recipienti di 3 litri o meno."

8. Il testo del punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. Vino frizzante gassificato: il prodotto:

- ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 9% vol,

- contenente almeno 2,9 g/l di anidride carbonica in soluzione aggiunta totalmente o parzialmente,
- e che
- conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar,
- presentato in recipienti di 3 litri o meno."

Articolo 3

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

1. Al punto 1, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

"aggiunta di fosfato diammonico e di solfato di ammonio nel limite globale di 0,3 g/l e di diclorato di tiamina nel limite di 0,6 mg/l espresso in tiamina, per favorire lo sviluppo dei lieviti."

2. Il testo del punto 1 lettera m), e del punto 2 lettera l) è sostituito dal seguente, preceduto rispettivamente dalle lettere m) ed l):

"uso di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione, alle condizioni di cui agli articoli 34 e 36:

- tartrato neutro di potassio,
- bicarbonato di potassio,
- carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico."

3. Al punto 2, il testo della lettera t) è soppresso.

4. Al punto 2, il testo della lettera w) è sostituito dal seguente :

"w) aggiunta di bitartrato di potassio nel limite di 4 g/l, per favorire la precipitazione del tartaro".

Articolo 4

All'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79 è aggiunto il seguente punto 8:

- "8. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data ".

Articolo 5

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 337/79 è soppresso.

Articolo 6

L'allegato "tariffa doganale comune" del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come segue:

1. Il testo della nota complementare 6 del capitolo 20 è sostituito dal seguente:

"6. E' considerato succo di uve (compreso il mosto di uve) concentrato [sottovoci 20.07 B I a) 1 aa) e 20.07 B I b) 1 aa)] il succo (compreso il mosto) di uve la cui lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non è inferiore a 51,9%."

2. Il testo della nota complementare 3 A del capitolo 22 è sostituito dal seguente:

"3 A. Si considera come vino spumante (sottovoce 22.05 A) il prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 8,5% vol, ottenuto:

- sia dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione,
- sia da vino e caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas

e che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione pari o superiore a 3 bar e contiene almeno 5,9 g/l di anidride carbonica in soluzione;"

3. Il testo della voce 22.05 B è sostituito dal seguente:

: N. della :	Designazione delle merci :	Aliquota dei dazi :	
: tariffa :	:	autonomi	convenzionali:
:	:	%	%
:	:	o prelievi	:
:	:	(P)	:
1	2	3	4
22.05	B. Vini presentati in bottiglie	:	:
:	chiuse con un tappo a "forma	:	:
:	di fungo" tenuto da fermagli	:	:
:	o legacci; vini altrimenti	:	:
:	presentati aventi, alla	:	:
:	temperatura di 20°C, una	:	:
:	sovrappressione non	:	:
:	inferiore ad 1 bar e	:	:
:	inferiore a 3 bar e	:	:
:	contenenti almeno 2,9 g/l di	:	--
:	anidride carbonica in	:	:
:	soluzione ...	40 UCE l'hl(α)	:
:	:	:	:

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1981.

L'articolo 6 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce
disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in
regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che nella maggioranza dei paesi viticoli l'indicazione di un nome geografico per la designazione di un vino di qualità riguarda, da un lato, la zona di produzione delle uve da cui il vino è ottenuto e, dall'altro, il complesso di pratiche culturali ed enologiche applicate; che, per tale motivo, l'articolo 6. paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (4), prevede che la vinificazione dei v.q.p.r.d. e l'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. v.q.p.r.d./puo' aver luogo, salvo deroghe, soltanto all'interno della regione determinata di cui il vino reca il nome;

considerando d'altra parte che, se la produzione dei v.q.p.r.d. e dei v.s.q.p.r.d. deve essere orientata sull'attitudine naturale del terreno alla viticoltura, è opportuno procedere ad una delimitazione restrittiva delle regioni determinate per la produzione dei vini di qualità; che una delimitazione basata essenzialmente sull'attitudine del terreno e sulle pratiche culturali applicate comporta tuttavia il rischio di escludere dalla regione determinata numerosi impianti di vinificazione di v.q.p.r.d. o di elaborazione di v.s.q.p.r.d. che vi sarebbero compresi nel caso di una delimitazione meno restrittiva; che la deroga prevista

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. L 54 del 5. 3.1979, pag. 48

(4) GU n. L 360 del 31.12.1980, pag. 18

dall'articolo 6 paragrafo 2 terzo comma, del regolamento citato già consente di risolvere tale problema; che è tuttavia opportuno, a garanzia delle denominazioni relative all'origine del prodotto, di rafforzare i controlli di produzione e di autorizzare la vinificazione e l'elaborazione fuori della regione determinata soltanto se tali operazioni hanno luogo in una zona geografica vicina, restrittivamente delimitata secondo criteri precisi;

considerando che, per evitare ingiustizie sociali, occorre tuttavia ammettere che le persone che dispongono di impianti situati fuori delle zone geografiche citate possano essere autorizzate a procedere alla vinificazione dei v.q.p.r.d. o all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. in tali impianti durante un periodo transitorio sufficientemente lungo;

considerando che, a norma dell'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento citato, i v.s.q.p.r.d. prodotti in Italia e la cui elaborazione è iniziata anteriormente al 1° settembre 1981 possono essere sottoposti ad un processo di invecchiamento di una durata inferiore a quella di nove mesi prevista per gli altri v.s.q.p.r.d.; che tale disposizione transitoria si è rivelata insufficiente per consentire agli elaboratori di adattarsi sul piano tecnico e commerciale ad un processo di elaborazione di nove mesi; che è pertanto opportuno rinviare la predetta data di un anno, pur precisando che la deroga si applica soltanto ai v.s.q.p.r.d. definiti da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981;

considerando che, a norma dell'articolo 16 paragrafo 4 secondo comma, del regolamento citato, taluni nomi di regioni viticole possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1981, simultaneamente per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d.; che tale periodo si è rivelato insufficiente per consentire gli adattamenti necessari delle disposizioni nazionali in causa; che è pertanto opportuno rinviare tale data di un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 338/79 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 6 paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La trasformazione delle uve di cui al paragrafo 1 lettera a) in mosti e del mosto di vino, nonché l'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. possono aver luogo soltanto:

- a) all'interno della regione determinata in cui le uve utilizzate sono state raccolte,
- b) o all'interno di una zona geografica vicina alla regione determinata, purché:
 - lo Stato membro interessato abbia autorizzato tale trasformazione o elaborazione,
 - la zona geografica vicina sia stata delimitata restrittivamente tenendo conto in particolare dei limiti delle unità geografiche locali o regionali,
 - i prodotti designati con il nome della regione determinata e ottenuti dalle uve raccolte in tale regione siano tenuti separati dai vini o dai mosti di uve che non hanno diritto a tale nome, e cioè per tutto il periodo delle operazioni di vinificazione, di elaborazione e di magazzinaggio, e
 - l'identità di tali prodotti possa essere provata in qualsiasi momento, soprattutto sulla scorta dei registri di carico e di scarico.

Tuttavia, gli Stati membri possono permettere che le operazioni di cui al punto precedente siano effettuate fino al 31 agosto 1991 negli impianti che, alla data in cui diviene operante la delimitazione della zona geografica di cui al comma precedente lettera b), erano situati fuori della stessa, se sono soddisfatte le condizioni previste al comma precedente lettera b) terzo e quarto trattino."

2. Il testo dell'articolo 12 paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga al paragrafo 3, la durata del processo di elaborazione dei v.s.q.p.r.d. prodotti in Italia e la cui elaborazione è iniziata anteriormente al 1° settembre 1982 può essere inferiore a nove mesi, ma non inferiore a sei mesi, purché il v.s.q.p.r.d. in causa sia stato definito da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981."

3. Nell'articolo 16 paragrafo 4 secondo comma la data del 31 agosto 1981 è sostituita da quella del 31 agosto 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 339/79 che stabilisce le
definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04, 22.05
della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2), in particolare
l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c),
vista la proposta della Commissione (3),
considerando che le definizioni di taluni prodotti vitivinicoli comunitari
indicate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 sono state
modificate; che, a fini di armonizzazione, è necessario adattare le
definizioni dei prodotti corrispondenti originari dei paesi terzi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 è sostituito dal
seguinte:

"Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, il prodotto
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a
12% vol e inferiore a 15% vol, e

(1) GU n. L 54 del 5. 3.1979, pag. 1

(2) GU n. L 360 del 31.12.1980, pag. 18

(3) GU n. C

- ottenuto mediante aggiunta, al mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino;
- b) mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale, del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, (1), non sia inferiore a 51,9%;
- c) mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:
 - ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non sia inferiore a 70,5%; tuttavia, gli Stati membri possono permettere, per i prodotti utilizzati nel loro territorio, una lettura diversa, ma non inferiore a 51,9%;
 - che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero, in modo che la sua acidità espressa in acido tartarico non sia superiore a 1 g/kg di zuccheri totali e le sue ceneri non siano superiori a 1,2 g/kg di zuccheri totali,
 - avente un tenore di:
 - = fenoli totali compreso tra 100 e 400 mg/kg di zuccheri totali,
 - = fenoli semplici non inferiore al 50% dei fenoli totali,
 - = saccarosio inferiore a 20 g/kg di zuccheri totali;
- d) vino liquoroso: il prodotto:
 - avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol, e

(1) GU n. L 73 del 21. 3.1977, pag. 1

- ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo d'origine per la produzione di vino liquoroso e presentino un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12% vol:
- mediante concentrazione a freddo
o
- mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
 - i) di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino,
 - ii) o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato,
 - iii) o di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol;

e) vino spumante: il prodotto avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol:

- ottenuto mediante prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino,
- caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar e contiene almeno 5,9 g/l di anidride carbonica in soluzione;

f) vino spumante gassificato: il prodotto avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol:

- ottenuto da vino,
- caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas e
- che, conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar e contiene almeno 5,9 g/l di anidride carbonica in soluzione;

g) vino frizzante: il prodotto avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 vol:

- contenente naturalmente, dopo la prima o la seconda fermentazione alcolica, almeno 2,9 g/l di anidride carbonica in soluzione e
- che, conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar;

h) vino frizzante gassificato: il prodotto avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol:

- contenente almeno 2,9 g/l di anidride carbonica in soluzione aggiunta totalmente o parzialmente e
- che, conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente